

potenziamento ed adeguamento dei servizi offerti. A seguito della richiesta di assicurazioni sul caso particolare, è stata evidenziata l'esistenza, per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione protesica mobile, di una lista di attesa piuttosto lunga ed è stato pure appurato che il cittadino in questione non risultava essere in possesso dei requisiti di età, reddito e condizioni di salute richiesti e pertanto nulla si è più potuto fare per lui.

Una cittadina di Udine si è rivolta alla Difensore civico lamentando che a seguito della richiesta del suo medico curante di una mammografia bilaterale si era vista fissare un appuntamento per una data a 14 mesi di distanza dalla richiesta. Considerata l'importanza di questi esami diagnostici per la prevenzione dei tumori femminili, peraltro costantemente sollecitata alla popolazione da parte degli organi sanitari, la Difensore civico ha chiesto all'Azienda Sanitaria competente, al Policlinico Universitario e alla direzione regionale della Sanità di voler informare per il suo tramite l'interessata di quale fosse la normativa di riferimento e i piani regionali per questo tipo di prestazioni diagnostiche; se la prestazione fissata dal CUP nel caso in esame si fosse conformata a dette disposizioni. La Direzione del Policlinico Universitario ha evidenziato che la richiesta non presentava indicazione d'urgenza (di priorità) e che quindi l'appuntamento è stato dato seguendo l'ordine cronologico che, a causa della quantità di richieste e dei carichi di lavoro del personale, determina, per le pazienti asintomatiche, attese indubbiamente molto lunghe. L'Azienda sanitaria n. 4 Medio Friuli ha evidenziato, dal canto suo, che per le richieste urgenti, previa indicazione da parte del radiologo, i tempi di attesa non superano i dieci giorni e che per la paziente in oggetto, mancando tale dato, la prima data utile per avrebbe potuto essere nel novembre dell'anno stesso e quindi a quattro mesi dalla richiesta, ma presso altra struttura sanitaria dell'Azienda stessa. Ha altresì evidenziato che non è ancora partito il programma di screening mammografico a chiamata attiva previsto dalla Regione per il 2005, ma che l'Azienda ha dato applicazione alle disposizioni previste dalla Direzione regionale della Sanità n. 413 del 12.1.1999 garantendo la mammografia in regime di esenzione per le donne in età compresa tra i 45 e i 69 anni e che dichiarino di non aver eseguito tale esame nell'anno solare precedente.

Indennizzo a seguito di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 25 febbraio 1992, n. 210).

La legge attualmente vigente in materia indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 25 febbraio 1992, n. 210 e ss. modificazioni ed integrazioni), pur prevedendo un indennizzo da parte dello Stato nei confronti dei soggetti danneggiati è sicuramente inadeguata. La materia è da anni seguita dal difensore Civico della Toscana che funge da centro di studi e consulenza a favore di tutti gli uffici regionali dei Difensore Civici. Si ritiene che la legge contempli, solo in minima parte, il risarcimento dei danni alla salute e non contempli affatto il risarcimento dei danni morali e patrimoniali, cosicché l'entità dell'indennizzo appare, attualmente, del tutto inadeguata alla estrema gravità dei danni subiti dalla maggior parte dei soggetti interessati. Viene, altresì, lamentata la disparità di trattamento nella determinazione degli indennizzi tra cittadini contagiati da emotrasfusioni infette (e la cui regolazione normativa è contenuta nel D.L. 23 aprile 2003, n. 89 convertito in L. 20 giugno 2003, n. 141) e gli altri danneggiati. Relativamente a questa problematica, sono stati interessati, da aprte del Coordinamento dei Difensori civici regionali, facendo proprio lo studio e le conclusioni del difensore civico della regione Toscana, alcuni parlamentari per sensibilizzarli sul grave problema in questione e suggerire loro le necessarie modifiche da apportare ai disegni di legge in materia al vaglio delle competenti Commissioni.

Due i casi trattati nel corso dell'anno in regione, per i quali ci si è avvalsi dell'aiuto dell'Ufficio toscano.

Una signora, che aveva contratto epatite virale a seguito di trasfusioni, lamenta di avere sostenuto la visita medica presso l'Ospedale Militare di Udine ancora nel 2002 e di aver appreso solo a voce dell'inoltro della richiesta di indennizzo dall'Azienda per i Servizi Sanitari n.1 "Triestina" al competente Ufficio Ministeriale e di non aver da allora più avuto alcuna comunicazione. Interpellata in merito, l'Azienda Sanitaria competente ha confermato l'avvenuto invio della pratica al Ministero della Salute. A qualche mese di distanza il Ministero ha comunicato alla signora che, pur essendo stato riconosciuto il nesso causale tra trasfusione ed infermità, questa non è stata giudicata ascrivibile ad alcuna categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981, n.834. L'interessata ha presentato ricorso avverso detto provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 210/92 e rimane in attesa tutt'ora di conoscerne l'esito.

Un cittadino lamenta di essere affetto da epatite cronica da HBV contratta a seguito di una trasfusione di sangue effettuata presso l'Ospedale Maggiore di Milano. Per tale circostanza l'istante aveva rivolto al Ministero della Salute, già Ministero della Sanità, domanda di risarcimento danni. Pur essendo intervenuta una voluminosa corrispondenza tra l'Ufficio Medico Legale del Ministero e l'Ospedale Maggiore di Milano per la raccolta di tutta una serie di dati informativi relativi al caso, a tutt'oggi l'istante non ha ricevuto nessuna comunicazioni in merito alla sua domanda. La Difensore Civico chiede pertanto al Ministero della Salute di conoscere se risulta essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per poter procedere a chiudere finalmente la pratica e di conoscere, di conseguenza, i tempi di tale risarcimento. Il Ministero competente risponde di essere ancora in attesa di completare l'indagine su tutti i donatori al fine di poter ammettere o negare l'esistenza del nesso causale tra l'affezione denunciata e le trasfusioni, indagine indispensabile per la formulazione del richiesto parere medico legale. La Difensore Civico interpella anche il Difensore Civico della Regione Lombardia, a seguito dell'intervento del quale presso l'Ospedale interessato, è stato finalmente reso noto il nominativo mancante dalla lista dei donatori. Trasmessa la suddetta documentazione all'Ufficio Medico Legale del Ministero si è ora in attesa di conoscere se all'istante verrà riconosciuto il risarcimento danni ai sensi della L. 210/1992.

Vaccinazioni

Due coniugi si sono rivolti alla Difensore Civico per mancata effettuazione al figlio minore di talune vaccinazioni obbligatorie. I genitori in questione avevano avanzato per iscritto alla Azienda Sanitaria talune osservazioni all'obbligo di vaccinazione del figlio. Alla specifica richiesta rivolta dai coniugi che fossero adottate per il loro figlio, prima della vaccinazione, tutte le cautele possibili in base allo stato delle conoscenze scientifiche attuali, l'Azienda rispondeva che "a tutt'oggi non è stato individuato e pertanto non esiste alcun test che possa garantire specificatamente sull'innocuità dei vaccini" e che, "nel caso di specie, non risultando concretamente documentata alcuna circostanza esimente l'esecuzione delle vaccinazioni (controindicazioni) e non essendo stato chiesto o concesso alcun provvedimento di esonero, temporaneo o definitivo all'assunzione delle vaccinazioni" quell'Ufficio riteneva "di aver ampiamente rispettato l'obbligo, imposto dalla legge, di assicurare una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui rischi, le complicità e sui metodi di prevenzione". Gli istanti, invece, lamentavano di non essere stati informati circa le possibilità di esenzione. Per tale motivo la Difensore Civico chiedeva all'Azienda Sanitaria di voler chiarire tanto

agli istanti quanto all' Ufficio le modalità con cui richiedere l'esonero e le circostanze che lo consentono. La richiesta di informazione dei genitori, affermava la Difensore civico, infatti, non può essere ignorata o sprezzata: la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che nelle note Sentenze 259/'94 e 307/'90 richiama il principio che i trattamenti sanitari siano accompagnati dalle "cautele e condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla loro natura" pone senz'altro il problema delle cautele cui il cittadino ha diritto prima di sottoporsi a trattamenti obbligatori. Senza che con ciò si intenda negare la necessità di detti trattamenti - nel caso vaccinazioni -, necessità, peraltro ampiamente condivisibili ed esaustivamente illustrate e spiegate dall'Azienda Sanitaria in una precedente nota ai genitori. Nonostante la disponibilità dichiarata dalla Difensore Civico ad ospitare, in base all'art. 10 della legge istitutiva dell'Ufficio, un incontro al fine di procedere congiuntamente all'esame della pratica, esso non si è tenuto stante anche la precisazione fornita dall'Azienda Sanitaria che ha dichiarato di aver già a in precedenza invitato, senza successo, i genitori ad un incontro presso il consultorio pediatrico.

La mamma di una bambina affetta da leucemia linfoblastica acuta - in trattamento polichemioterapico - si è rivolta all'Ufficio in quanto aveva ricevuto qualche giorno prima dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria ordinanza di ingiunzione di pagamento di una sanzione per la mancata vaccinazione antidifterica, antipoliomelitica ed antiepatite B della bambina. La Difensore Civico ha contattato il responsabile del Servizio competente per fargli conoscere la particolare situazione della bambina. Il Funzionario in questione si è immediatamente interessato al caso e, a seguito delle certificazioni rilasciate dal Dipartimento di Medicina Pediatrica del Ospedale Infantile e della Pediatra della bambina - che certificavano la non sottoponibilità della minore alle vaccinazioni di legge se non dopo un anno dal termine dei trattamenti necessari - provvedeva ad annullare d'ufficio l'atto. La Difensore Civico ha ritenuto di dover evidenziare inoltre all'Area Affari Amministrativi e Legali del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria che l'indicazione delle modalità di presentazione dell'eventuale opposizione da parte degli interessati, così come indicate nella lettera di comunicazione dell'ordinanza - ingiunzione, non erano corrette alla luce della novella legislativa di cui al D. Lgs. 30/12/1999, n.507 che, all'art. 98, ha aggiunto l'art. 22/bis alla L. 24.12.1981, n.689 (Modifiche al Sistema Penale). Il Servizio competente si è dimostrato subito sensibile a recepire il suggerimento.

Assistenza

Assegni di natalità

Gli assegni previsti dall'art. 14 della L.R. 24.6.1993 n. 49 come da ultimo sostituito dall'art. 8, comma 6 della L.R. 12/2003 e poi interpretato ed integrato dall'art. 8, comma 7, L.R. 12/2003 nel testo modificato dall'art. 3, comma 16, L.R. 14/2003, e poi successivamente di nuovo integrato dall'art. 3, comma 47 e 49 della L.R. 1/2004 hanno costituito materia di molti interventi della Difensore civico perché le modifiche della norma hanno comportato difficoltà applicative anche per la necessità, prevista espressamente dal Legislatore, che i nuovi aventi diritto – genitori non sposati e persone con redditi particolarmente bassi, precedentemente esclusi – ripresentassero la domanda.

Una cittadina lamenta di avere presentato una domanda per i contributi previsti dall'art. 14 della L.R. 49/93 a seguito della nascita della 3 figlia avvenuta in data 1.02.03 e che tale domanda pare smarrita dagli Uffici di un Comune. La medesima racconta di aver compilato il modulo prescritto pochi giorni dopo la nascita quando, accompagnata dal padre dei suoi figli –convivente - era andata a denunciare la nascita della bambina. Ricorda con precisione come era fatto il modulo, ma non a chi lo ha consegnato perché l'addetta non portava il cartellino di riconoscimento. Ricorda che le è stato detto che il contributo regionale richiesto non le sarebbe spettato in quanto non coniugata. Afferma di essersi recata più volte presso gli uffici a chiedere se la legislazione fosse cambiata e che le sarebbe stato detto che sarebbe stata informata qualora fosse rientrata negli aventi diritto. Molti mesi dopo, avendo saputo da altre madri che la legge regionale riconosceva il contributo anche a favore dei genitori non coniugati, si reca presso il medesimo sportello dove aveva depositato la domanda e viene a conoscenza di non aver ricevuto ancora nulla in quanto la sua domanda non si trova più. Viene così a sapere anche che nel frattempo è scaduto il termine previsto dalla delibera regionale che, ai sensi di legge, prevedeva un apposito termine per la formulazione della domanda di coloro che erano rimasti esclusi a causa della precedente formulazione della norma. La Difensore civico chiede all'Amministrazione locale interessata di voler accuratamente svolgere accertamenti sui fatti segnalati. Il Comune ha risposto di non aver ricevuto nel corso del 2003 nessuna domanda da

parte dell'interessata relativa alla l.r. 49/93. Quando l'istante ha presentato domanda non era ancora coniugata, perciò quanto in allora comunicatole dall'Amministrazione a suo tempo era corretto. Infatti, l'1.2.03, alla data della nascita della terza figlia, la normativa che la escludeva era ancora in vigore. Solo il 26.09.03 è stata approvata dalla Giunta Regionale la delibera n. 2889 con le nuove disposizioni riguardo al termine e le modalità di presentazione delle domande. Sulla base della nuova normativa potevano presentare la domanda di contributo relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001-2002-2003 i genitori che erano stati esclusi per mancanza di requisiti. Pertanto, l'interessata avrebbe dovuto nuovamente presentare una domanda redatta su appositi modelli, successivamente alla pubblicazione della suddetta deliberazione. Alla luce di quanto sopra l'Amministrazione ritiene di aver operato con la dovuta correttezza e trasparenza e di aver dato risposta al quesito sottoposto.

Altro caso analogo al precedente: la Difensore civico viene interessata dal Difensore Civico del Comune di Trieste circa il problema di un cittadino il quale ha fatto domanda di contributo a seguito della nascita del terzo figlio prima dell'entrata in vigore della nuova norma che ha equiparato ai fini dell'assegno di natalità la nascita di figli di genitori non coniugati a quelli di genitori coniugati. Egli lamenta che domanda gli sia stata rigettata in quanto non coniugato con la madre del bambino il 22.9.2003 *dopo l'entrata in vigore della nuova norma*, entrata in vigore il 21/08/2003. La norma in allora prevedeva che fossero *“ammessi a godere dei benefici di cui all'art. 14, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, i soggetti esclusi o che non hanno presentato richiesta per mancanza di requisito di “coppia coniugata” relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003, previa presentazione di apposita domanda nei termini da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.”* Nel caso in questione il Comune non ha inteso di poter erogare il contributo in quanto egli non aveva riproposto la domanda entro novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della Delibera della Giunta Regionale n. 2889 dd. 26.9.2003. La Difensore civico faceva notare l'illegittimità del rigetto e riteneva quindi che nel caso non poteva dirsi che il genitore in questione fosse stato escluso per mancanza del requisito, in quanto all'epoca del provvedimento di esclusione la condizione circa il vincolo di coniugio non sussisteva più. Avendo egli presentato regolare domanda, illegittimamente respinta, la Difensore civico auspica un'interpretazione benevola della norma che tenga conto del particolare momento storico in cui si è realizzata la fattispecie. La Direzione regionale ha già respinto tale istanza, non ritenendo di poter procedere ad una interpretazione diversa della norma in questione.

Nei due casi si ritiene di dover segnalare la disattenzione delle due Amministrazioni comunali in questione che non hanno ritenuto di informare i cittadini già esclusi della riapertura del termine per le domande di assegno, provocando così una manifesta ingiustizia. La difensore civico ha altresì segnalato agli Organi regionali competenti di ritenere inopportuna una norma che obblighi i cittadini, che già avevano fatto domanda, a ripresentarla non potendosi dubitare circa la manifestazione di volontà insita nella domanda stessa ed essendo note le risorse finanziarie necessarie in base, appunto, alle domande già presenti ed escluse.

Una cittadina lamenta la mancata erogazione del contributo di maternità già riconosciutale per il suo terzo figlio. Il Comune competente ha esposto a voce che l'interruzione della corresponsione degli assegni di natalità deriva da una interpretazione della circolare della Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale della Regione. Da ulteriori contatti a voce tra l'amministrazione locale e quella regionale veniva chiarito che la circolare non riguardava coloro che sono erano beneficiari dell'assegno e che i Comuni erano stati invitati ad anticipare le somme dovute a questo titolo ai propri cittadini residenti. L'Amministrazione Comunale in questione però non aveva ancora messo in pagamento alcun importo per l'anno 2004 perché la Regione non ha ancora provveduto ad erogare ai Comuni i saldi per l'anno 2003. La Difensore civico chiede perciò alle Direzioni regionali alla salute ed a quella delle finanze di provvedere affinché i Comuni siano dotati delle risorse finanziarie per soddisfare i diritti dei cittadini. Il problema è stato risolto.

Assegni di assistenza per gli anziani

Molti gli interventi richiesti alla Difensore civico anche per i benefici previsti dall'art. 32 della L.R. 10/98 che assegna contributi alle famiglie a basso reddito che accudiscono in casa i propri anziani, dove la Difensore civico viene sollecitata quando i cittadini si ritengono ingiustamente esclusi per effetto delle regole previste dal vigente regolamento di attuazione della legge (D.Pr.R. 126/2002).

Un cittadino ha interessato più volte la Difensore civico per i problemi legati all'assistenza della madre inferma lamentando di non aver mai avuto risposta circa le sue domande per ottenere i benefici della L.R. 10/1998, art. 32 per gli anni precedenti il corrente 2004. Egli espone che l'ultima domanda è stata presentata

dalla persona che accudisce la madre, ai sensi del III° comma dell'art. 32 che prevede che *“Beneficiari delle incentivazioni economiche sono le persone singole ed i nuclei familiari che ospitano i soggetti indicati al comma 1. Possono essere altresì beneficiari le persone singole ed i nuclei familiari che, pur non convivendo con i medesimi soggetti di cui al comma 1, si fanno carico del loro accudimento, previa assunzione, ai fini di cui al presente articolo, dell'impegno sottoscritto di dare applicazione, limitatamente alla parte di propria competenza, al programma assistenziale di cui al comma 2.* Egli lamentava che nemmeno su quella domanda non gli fosse mai pervenuta alcuna risposta e che l' U.V.D. non si era mai recata a visitare la madre e a verificare le sue condizioni di salute né avevano redatto il programma assistenziale personalizzato che l'assistente avrebbe dovuto firmare ai sensi della disposizione sopra riportata. La Difensore civico chiedeva perciò al Comune di voler fornire al cittadino istante ed all'assistente una dettagliata risposta circa la valutazione del caso. Il Comune ha risposto di non ritenere che l'attuale assistente abbia le caratteristiche per godere dei benefici in parola perché non già residente con l'assistita prima che si venisse a creare la necessità di assistenza. La Direzione regionale ha precisato altresì che il beneficio può essere erogato a favore di terzi, non familiari, *solo in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento.* Infatti, anche il nucleo familiare che non possa sopperire materialmente all'accudimento, se capace di portarne la *responsabilità*, può realizzare la finalità di accudire a casa l'anziano tramite un affidatario. In tali casi il beneficiario resta la famiglia e non l'affidatario.

Una cittadina si è rivolta alla Difensore civico esponendo di avere fatto domanda per ottenere i benefici di cui all'art. 32 l.r. 10/98 che le è stata respinta dall'Amministrazione Comunale per superamento del limite di reddito accertato mediante indice ISEE. L'istante espone di non darsi ragione del perché il detto reddito sia stato calcolato senza prendere in considerazione quello del nucleo familiare di cui fa parte la madre ed il reddito della madre fosse stato scorporato. La Difensore civico ha ritenuto che effettivamente la dichiarazione ISEE dovesse essere presa in considerazione così come rilasciata. Ha dovuto poi prendere atto che, in base all'art. ... del D.Lgv. 109/98 come modificato dal D.Lgv. 130/2000 gli Enti erogatori (nel caso la Regione) possono prendere in considerazione un reddito diverso, escludendo alcuni redditi.

E' emersa anche in Regione, seppure non con specifiche segnalazioni, la problematica relativa alla contribuzione economica a carico dei familiari dei soggetti non autosufficienti ricoverati in comunità. Se ne è occupato, come si è

dato conto anche nell'introduzione, il Coordinamento dei Difensori Civici regionali. In quella sede è stata acquisita una esaustiva relazione del Difensore civico del Piemonte che, studiato, sotto il profilo giuridico, in modo approfondito il problema ha evidenziato le argomentazioni che escludono, in radice, la possibilità per l'ente erogatore della prestazione assistenziale agevolata di rivalersi nei confronti dei parenti degli assistiti. Tali argomentazioni si basano, essenzialmente, sulla circostanza che - poiché le prestazioni patrimoniali possono essere imposte, ai sensi dell'art 23 della Cost., solo in base alla legge - trattandosi, nel caso di specie, di un'obbligazione alimentare configurabile quale credito personale, non è ammessa la possibilità di surrogazione dell'ente erogatore in quanto l'art. 438 del codice civile consente la possibilità di chiedere gli alimenti ai soggetti elencati all'art. 433 del c.c. (i parenti) al solo soggetto che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Ne consegue che è privo di fondamento giuridico il comportamento dell'ente erogatore che si sostituisca all'avente diritto per esigere il pagamento dell'obbligazione alimentare in quanto compete solo ed esclusivamente all'alimentando richiedere la prestazione alimentare ai propri congiunti. Sul punto e in questo senso si è pronunciato nel 2003 anche il Difensore civico del Comune di Udine. Poiché è emerso che è prassi di molti comuni esigere dai parenti *cd. civilmente obbligati* un impegno scritto al pagamento della retta con la minaccia di citarli in giudizio come obbligati agli alimenti, la Difensore civico regionale ha convocato, per i primi giorni del 2005 una riunione con i difensori civici locali per un aggiornamento circa le prassi dei comuni e per approfondire il problema e come sensibilizzare le Amministrazioni sulla scorrettezza di questa prassi.

Handicap

Un cittadino, tutore del figlio invalido al cento per cento, si è rivolto alla Difensore civico perché il Consorzio isontino per i Servizi integrati ha introdotto a titolo sperimentale la compartecipazione dell'utenza alle spese della mensa usufruita presso i Centri Diurni. La Difensore Civico chiedeva al Consorzio di fornire copia della delibera con cui era stato deciso tale contributo onde fornire all'istante le esatte fonti giuridiche e regolamentari cui detta delibera dava attuazione.

Una cittadina, madre di un minore invalido lamenta che, con il mese di novembre 2004, le sia stata sospesa la corresponsione dell'indennità di frequenza di cui alla L.289/90, art. 1, comma 3, in quanto l'Azienda per i Servizi Sanitari non sarebbe stata in possesso del certificato di frequenza della scuola da parte del bambino. Ella lamenta che, avendo portato il certificato richiesto, le sarebbe stato detto che,

a causa del tempo tecnico necessario per il ricalcolo degli importi dovuti, la pensione sarebbe stata messa in pagamento solo dal mese di aprile dell'anno successivo. All'Azienda Sanitaria la Difensore civico chiede di conoscere se, trattandosi di un minore che frequenta la scuola dell'obbligo, sia proprio necessaria la produzione del certificato di frequenza o se sia sufficiente un'autocertificazione del genitore e se il genitore stesso sia stato informato in tempi congrui della mancanza che poi ha determinato l'improvvisa ed inaspettata sospensione dell'assegno di frequenza. All'I.N.P.S. la Difensore civico chiede se sia possibile affrettare la rimessa in pagamento della pensione, considerate sia la gravità delle condizioni economiche della signora, che ha altri due figli, sia le note ristrettezze prodotte dagli oneri che l'assistenza ad un bambino invalido causa ad ogni famiglia. Purtroppo a tutt'oggi si è in attesa di risposta da parte delle competenti autorità regionali.

Una cittadina si è rivolta alla Difensore civico lamentando l'aumento, a suo dire, del 100% a carico della famiglia della compartecipazione della retta presso l'Istituto per ciechi Rittmeyer di Trieste dovuto per il figlio non vedente. La Difensore civico chiede dettagliate delucidazioni circa i criteri di ripartizione della spesa tra Regione, Comune e famiglia relativamente alla retta medesima. Il Comune di Caneva ha risposto con importi e percentuali dettagliate. Dalla nota in questione è emerso che, per il 2001 il progetto di inserimento del minore non vedente, la famiglia ha contribuito con il 6,38% della spesa complessiva, per il 2002 con il 6,069, per l'anno scolastico, per il 2003 con l'11,207. Il Comune ha spiegato che la quota contributiva della Regione è variabile in quanto dipende dall'importo complessivo stanziato per ciascun ambito socio-assistenziale di anno in anno e sulla base della casistica presente in ciascun Comune appartenente all'Ambito. Ha precisato poi che il Regolamento Comunale prevede che venga effettuata una valutazione socio-economica della famiglia interessata e che i soggetti beneficiari concorrano alle spese in modo proporzionale al reddito del nucleo familiare e alla sua consistenza numerica. La quota di compartecipazione richiesta è perciò quella che deriva da tale valutazione. La cittadina non ha contestato questa risposta.

Un cittadino lamenta la mancata erogazione del contributo chiesto per la modifica agli strumenti di guida in base all'art. 27 della L. 104/92. La Difensore civico evidenzia che da una verifica effettuata con la Direzione Regionale della Salute e della Protezione Sociale emerge che *le Aziende Sanitarie erano già autorizzate a pagare dal 01/01/2002 le competenze di cui alla legge in argomento* e chiede perciò che venga dato corso a tale disposizione da parte della ASL competente. La

ASS n. 6 Friuli occidentale risponde invece che le procedure di autorizzazione presso detta Direzione sono ancora in corso, quanto alle domande presentate nel 2002. Afferma che ogni domanda di rimborso pervenuta all'Azienda per i Servizi sanitari viene vagliata ed inviata alla Direzione Regionale che provvede annualmente ad autorizzare la liquidazione e il pagamento delle domande presentate nell'anno precedente. L'Azienda perciò risponde che pagherà solo quando avrà ricevuto l'autorizzazione alla liquidazione degli importi. La Difensore civico rileva la contraddizione delle risposte e ne chiede conto, posto che a febbraio 2004 il cittadino attende ancora i contributi previsti per l'anno 2002. La Direzione regionale ha poi tempestivamente informato la Difensore civico di avere trasmesso all'Azienda sanitaria in questione gli elenchi dei contributi per il pagamento, elenchi nei quali rientra anche l'istante. La risposta poteva così essere trasmessa al cittadino che non ha più trasmesso alcuna istanza o comunicazione.

L'Associazione Familiari e Amici della Fondazione Bambini e Autismo Onlus di Pordenone trasmette alla Difensore civico una nota segnalando alcune disfunzioni circa l'applicazione delle legge 162/1998. In particolare segnalava il punto 3.1.1 lett. a) della Delibera di Giunta n. 1910 del 05/06/03 che recita: *"Tali progetti sono rivolti a disabili gravi che ne fanno esplicita richiesta in grado di autodeterminarsi"*. L'Associazione fa presente che, dalla lettura testuale di tale norma, parrebbero restare esclusi tutti i disabili mentali affetti da handicap grave. La Difensore civico chiede alla Direzione regionale competente chiarimenti al riguardo. La Direzione Centrale della salute e della protezione sociale afferma che, per quel che riguarda le persone affette da disabilità mentale in situazioni di gravità, possono essere attivati progetti previsti al punto 3.1.1 lett. b), progetti personalizzati per il sostegno alla famiglia, precisando che con i fondi ex L. 162/1998 sono finanziabili solo attività a carattere strettamente assistenziale e quindi non quelle a carattere educativo, che potrebbero essere finanziate con altre risorse. Il Difensore civico comunica la risposta all'Associazione, certa che, quando sarà attuato nella nostra Regione il sistema di servizi integrati alla persona previsto dalla legge 328/2000, l'approccio in cui si distingue così nettamente tra assistenza, salute ed educazione (sfere intimamente connesse specie nel caso dei minori) potrà essere superato.

Istanza dell'ANMIC

Si è rivolto alla Difensore civico il Presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, esponendo le difficoltà che le Associazioni degli invalidi incontrano nell'inserimento dei propri rappresentanti all'interno

delle Commissioni degli Enti Pubblici che trattano problematiche relative ai disabili. Poiché la legge regionale 2.5.2001, n.14, relativa alla "Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione", dà precise indicazioni in materia, la Difensore Civico ha chiesto notizie in merito alla Direzione regionale della Salute ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio. Quest'ultima ha assicurato che, nella puntuale applicazione della normativa in materia di accertamenti per l'invalidità civile, le Commissioni Sanitarie sono integrate, nell'esame dei casi di competenza, da un medico di categoria nominato dall'ANMIC. Per quanto riguarda le difficoltà lamentate dalla stessa Associazione nell'inserimento di un proprio rappresentante nella Commissione tecnica comunale per l'assegnazione di parcheggi personalizzati agli invalidi, il quesito è stato trasmesso, per competenza, al Difensore Civico Comunale. Questi si è attivato presso quella Amministrazione affinché sia accertata la correttezza della decisione di limitare il numero dei componenti della Commissione ai soli soggetti istituzionali (in quanto si tratta di Commissione tecnico-medica a carattere consultivo). Il Servizio degli Affari Istituzionali e il sistema delle autonomie locali della Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, interpellato in merito dalla Direzione centrale della salute, ha espresso parere positivo in merito alla prassi seguita in questa materia dal Comune.

Collocamento lavorativo mirato delle persone disabili

Un cittadino invalido si è rivolto all'Ufficio lamentando la mancata convocazione da parte del Comitato tecnico di cui alla legge 12.3.1999, n.68, alla legge regionale 10.4.2001, n.12 ed al DPCM 13.1.2000 per il collocamento lavorativo mirato delle persone disabili. La Difensore Civico ha chiesto alla Provincia di Trieste di comunicare quali siano attualmente le ragioni della mancata convocazione e quali invece i tempi previsti per l'espletamento delle procedure in questione. Lo Sportello del Lavoro della Provincia ha risposto che "il caso in questione è stato segnalato per una sua sollecita definizione al Comitato Tecnico L.68/1999, il quale nella propria specifica autonomia tecnica procederà a valutare il percorso di inserimento lavorativo per il collocamento mirato". Nella medesima nota lo Sportello del Lavoro chiariva che la valutazione del percorso sarebbe stata compiuta dal Comitato Tecnico sulla base della "documentazione sanitaria già agli atti dell'ufficio del collocamento obbligatorio (verbale di riconoscimento di invalidità civile e diagnosi funzionale redatta ai sensi dell'art.7 del DPCM 13/01/2000) ovvero convocando direttamente presso il Comitato Tecnico la persona interessata per un colloquio di orientamento". Detto Comitato tecnico previsto dalla L. 68/1999 è stato costituito formalmente con provvedimento

presidenziale n.48 del 01/07/2003, con conseguente pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio dell'Ente e a quelli della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni della Provincia e della C.C.I.A.A. ed è operante a tutti gli effetti sin dal 25/07/2003. Da tale data procede a regolari riunioni periodiche presso lo Sportello del Lavoro di Trieste in Scala dei Cappuccini, n.1.

Tutele ed amministrazione di sostegno

Un cittadino interdetto e sotto tutela del fratello afferma di non essere più nelle condizioni di incapacità che giustificavano quello status. Egli espone di essere perito industriale e di aver svolto per molti anni il suo lavoro presso un'amministrazione comunale e di non rassegnarsi più alla sua condizione di assoluta inattività, desiderando iscriversi all'università, facoltà di scienze ambientali di Trieste, cosa che finora non gli era stata consentita dal tutore. A seguito di colloqui informali avuti con il medico psichiatra del Centro di Salute Mentale competente e con l'assistente sociale dei Servizi Sociali del Comune, la Difensore civico espone al Procuratore della Repubblica, al Giudice Tutelare ed al tutore che i servizi concordano che la migliore soluzione sarebbe quella di revocare il provvedimento di interdizione e di disporre piuttosto un'*amministrazione di sostegno*, che lo sostituisca. Questo è infatti di un istituto più duttile, più morbido rispetto all'interdizione, più capace di modellarsi sulle reali esigenze di chi, per le più svariate ragioni, in un determinato momento della vita, *non ce la fa da solo*. La Difensore civico chiede perciò a tutti, Servizi e Organi della tutela di volersi attivare per dare concretezza a questa ipotesi con cui si potrebbe venire incontro ai diritti civili dell'istante senza pregiudicare la necessità di un sostegno, specie per gli affari economici, che lo riguardano. Il cittadino ha poi detto di conoscere un avvocato di sua fiducia il quale ha affermato di assumersi l'onere di presentare l'istanza per la revoca dell'interdizione e per la nomina di un amministratore di sostegno.

La Difensore civico si è rivolta al Giudice Tutelare a seguito della lamentela di un padre, tutore provvisorio del figlio interdicensi, il quale affermava di avere chiesto che il Giudice lo autorizzasse a prelevare dalle banche presso cui erano depositate importanti somme del figlio per versarle in un unico conto della tutela. L'istante, non avendo ancora ottenuto il provvedimento richiesto, faceva presente alla Difensore civico che urgevano pagamenti arretrati. La Difensore civico chiedeva che il Giudice volesse disporre l'autorizzazione in questione nel più breve tempo possibile. A seguito poi di ulteriori colloqui avuti con il Giudice istruttore della causa di interdizione, la Difensore civico ha aiutato l'istante a

formulare una domanda al Giudice di essere sollevato dal pesante incarico — per le molte proprietà pervenute al figlio da un'eredità — ed in tal senso è stato poi disposto.

La Difensore civico ha segnalato al Tribunale competente, per gli eventuali provvedimenti di competenza, che si erano rivolti a lei, accompagnati da un amico, due cittadini i quali, rispettivamente l'uno inabilitato e l'altro interdetto, lamentavano che il curatore e rispettivamente tutore non provvedesse a loro per le piccole necessità quotidiane e non fosse neppure mai reperibile. L'amico che li aveva accompagnati aveva confermato alla Difensore civico che i due fratelli vivevano in stato di abbandono e in gravi ristrettezze per non avere mai a disposizione neppure modeste somme di denaro per le piccole necessità. Se per quello interdetto era senz'altro comprensibile la massima prudenza nell'erogare somme di denaro, per quello inabilitato ciò sembrava non altrettanto corretto. La Difensore civico chiedeva che il Tribunale considerasse l'eventualità di revocare per entrambi, o solo per l'inabilitato il provvedimento in atto, sostituendolo con la nuova figura dell'amministratore di sostegno. Il provvedimento preso dal Tribunale è stato solo quello della sostituzione del tutore, dal quale ci si aspetta una maggiore diligenza.

Fruizione del trasporto pubblico da parte di persone diversamente abili.

La Difensore civico aveva segnalato la lamentela di una cittadina di Trieste che, a causa della sua disabilità, incontrava gravi difficoltà a salire e scendere dagli autobus in quanto i mezzi molto spesso non accostavano al marciapiede. La Difensore civico è intervenuta per conoscere quali iniziative i Comuni, la Provincia e l'impresa che gestisce il servizio pubblico Trieste Trasporti avessero intenzione di assumere per ovviare al problema, molto diffuso, specie a causa dell'età mediamente anziana della popolazione. Prendendo successivamente atto delle numerose note di assicurazione circa il problema segnalato pervenute da tutte le amministrazioni competenti, faceva presente però che la pedana di cui il Comune di Trieste aveva annunciato la collocazione sperimentale era già stata rimossa. Si dava atto che ne era stata invece costruita una fissa, molto più adeguata in altro sito, ma si sarebbe desiderato sapere come procedeva la sperimentazione e quali decisioni si intendesse prendere per il futuro. Seguivano numerose lamentele di cittadini, tra cui quella della cittadina in questione, su una rubrica del quotidiano locale, cui la Responsabile dell'Ufficio relazioni esterne della Trieste Trasporti rispondeva. Poiché però le lamentele perdurano, la Difensore civico ha

nuovamente invitato le Amministrazioni in indirizzo a seguire con la massima attenzione il problema.

Benefici previsti dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n.104

Una cittadina si è rivolta alla Difensore civico per poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 per l'assistenza prestata a favore del convivente. La Difensore civico ha risposto che non può dare seguito a tale istanza con un intervento che sarebbe in aperto contrasto con la giurisprudenza pacifica nel senso di riconoscere detti benefici solo al lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato e con lui convivente. La Difensore civico afferma l'impossibilità di parificare *tout cour* il rapporto di convivenza con il rapporto di coniugio in considerazione della necessità di rispettare una scelta di libertà in coloro che convivono di fatto senza i vincoli che il matrimonio comporta (v. Corte Costituzionale 13.5.1998, n.166 in Giurisprudenza Italiana 1998, 1783).

L. 40/1998 e successivo D.Lgs. n. 286/1998 invalidi civili extra comunitari.

Aderendo all'invito più volte formulato dalla dott. Maria Grazia Vacchina, Difensore civico della Valle d'Aosta, la Difensore civico ha segnalato all'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale, a quello per le identità linguistiche e i migranti e al Presidente della III^a Commissione consiliare permanente attività sociali l'invio ai competenti Uffici del Ministero dell'Interno (v.all. n.1) della proposta di miglioramento amministrativo della L. 40/1998 e successivo D.Lgs. n. 286/1998. Detta proposta era stata già stata portata all'attenzione della Conferenza Nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome - di cui la Difensore civico della Valle d'Aosta è Presidente - e in quella sede aveva avuto il sostegno dei Difensori civici stessi. E' opinione della Difensore civico che la nostra Regione, dopo aver recentemente approvato le norme che disciplinano l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili attribuitele dal D. Lgs. 31.10.2002, n.270 potrebbe prendere in considerazione, l'opportunità, per le ragioni di equità già ben evidenziate da altri Difensori civici che il diritto alle provvidenze economiche a favore dei cittadini extracomunitari invalidi civili sia fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta di rilascio della carta di soggiorno.

Diritto all'inserimento lavorativo degli invalidi: art. 6 della L. 12.3.1999, n.68 e dell'art.4 del D. Lgs. 469/97

Si è rivolto alla Difensore Civico un insegnante elementare "cieco civile con residuo visivo non superiore ad un ventesimo" come attestato dal certificato medico rilasciatogli dall'Azienda per i Servizi Sanitari n.1 "Triestina". Egli lamentava che gli sarebbe ingiustamente stata imposta l'assistenza di un accompagnatore durante le lezioni da lui tenute. La Difensore Civico chiedeva anzitutto alla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia di fare chiarezza con l'interessato circa l'effettivo obbligo della presenza di detto accompagnatore considerato che, mentre con una lettera inviata dal Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Trieste ai Dirigenti scolastici del 2° Circolo e degli Istituti Comprensivi della Provincia veniva affermato che *"la necessità che nello svolgimento della funzione docente sia assistito da un accompagnatore è una necessità posta dalla A.S.S. n. 1 "Triestina" (come da certificato medico)"*, con nota successiva lo stesso C.S.A. afferma invece che quella lettera non costituisce provvedimento bensì *"istruzioni non vincolanti date ai dirigenti scolastici sulle modalità di conferimento di supplenze a tempo determinato sulla base"* di una sentenza del Giudice del Lavoro che aveva ritenuto che *"l'accompagnatore - individuato dalla struttura sanitaria, secondo l'espletamento delle proprie competenze - deve considerarsi come una sorta di "strumento di lavoro" per l'insegnante ipovedente, poiché supplendo con il proprio organo all'handicap del lavoratore, consente il pieno svolgimento delle funzioni di insegnante di scuola elementare, che comprendono non solo la didattica ma anche il controllo visivo di una classe di alunni."* La medesima sentenza evidenziava che la legge 12 marzo 1999, n.69 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", all'art. 6, prevede che siano gli organismi individuati dalle Regioni ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/12/1997, n.469 (denominati dalla legge "uffici competenti") a provvedere, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, all'attuazione del collocamento mirato anche mediante stipula di convenzioni con i datori di lavoro nelle quali siano indicate le mansioni e le forme di "sostegno, consulenza e tutoraggio" da parte degli appositi servizi regionali. Nel caso in cui o l'Ufficio Scolastico regionale o il singolo Dirigente scolastico avessero effettivamente la necessità che, per svolgere la sua funzione di insegnante, l'interessato dovesse avvalersi di un accompagnatore, la Difensore Civico chiedeva alla Direzione Centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca della Regione e alla Provincia di Trieste - Sportello del Lavoro -che provvedessero, ai sensi dell'art. 6 della L. 12.3.1999, n.68 e dell'art.4 del D. Lgs. 469/97, a finanziare un accompagnatore durante le ore di lezione, onde rendere effettivo l' inserimento al lavoro del maestro in questione. Lo Sportello del lavoro della Provincia ha risposto al Difensore Civico comunicando che gli strumenti finanziari volti ad incentivare l'inserimento lavorativo di soggetti